

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06475/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6475 del 2025, proposto da Roberto Lo Meo, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tatiana Azzalin e Maurizio Maragnino Misciagna, non costituiti in giudizio;

per la declaratoria

della sussistenza del diritto di accesso agli atti sulla istanza inoltrata dal ricorrente in data 15 04 2025 al Ministero dell'Università e della Ricerca;
della illegittimità del silenzio rigetto maturato sulla predetta istanza;
e per la condanna del Ministero alla consegna di copia degli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Luca Biffaro e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto del fatto che il presente ricorso è stato notificato soltanto a due controinteressati e non, invece, a tutti i soggetti collocati in graduatoria successivamente al ricorrente e fino alla posizione n. 120 e per i quali è stata chiesta dalla parte ricorrente l'ostensione della documentazione presentata nell'ambito della procedura per cui è causa. Nel caso di specie, in particolare, si ritiene opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami in quanto l'elevato numero dei controinteressati (superiore a cinquanta) renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria rettificata con Decreto Direttoriale n. 354 del 1° aprile 2025 dal Ministero dell'università e della ricerca, in esecuzione dell'Avviso n. 1217 del 19

novembre 2024, dalla posizione n. 67 alla n. 120;

5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L’Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un’apposita sezione denominata “*Atti di notifica*”;

3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l’importo documentato eventualmente richiesto per l’attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale;

Ritenuto di fissare, per il prosiegua della trattazione, l'udienza camerale del 5 novembre 2025 all'esito della quale verranno regolate anche le spese di lite della presente controversia,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosiegua della trattazione, l'udienza camerale del 5 novembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO